

ATTO COSTITUTIVO della Associazione Sportiva dilettantistica

HONDACB.NET



L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno 21 del mese di Marzo, alle ore 16:00 a Città di Castello –
in Via Don Sturzo 6 sono presenti i signori:

Alessandro Amoruso, Alessandro Conti, Alessandro Sincich, Andrea Cuzzo, Angelo Caramia,
Antonino Dibennardo, Antonio Accongiagioco, Antonio Bernard, Antonio Messano, Biagio De
Franco, Claudio Bellina, Claudio Ferrelli, Claudio Gramaccioni, Daniele Giallonardo, Davide De
Cola, Diego Nurzia, Domenico D'arcangelo, Enrico Merucci, Eugenio Valentini, Flavio D' Amato,
Gabriele Malara, Giovanni Caciotti, Giovanni Di Natale, Giovanni Malfara, Giovanni Palomba,
Luca Pacilli, Marco Brambati, Marco Petrillo, Michele Dominici, Michele Maruccia, Natalino
Goracci, Nicola Venturi, Omero Pazonzi, Paolo Palombi, Roberto Ceccarelli, Roberto Funghi,
Roberto Rosa, Vincenzo Grotti, Vito De Venere.

I suddetti, ben noti tra loro, con il presente atto convengono quanto segue:


ART. 1 – I suddetti costituiscono una Associazione Sportiva denominata “ Moto Club Hondacb.net
Associazione Sportiva dilettantistica “.

ART. 2 – L'associazione ha sede nel comune di Città di Castello in provincia di Perugia

ART. 3 – L'associazione è apolitica e non persegue scopo di lucro.

ART. 4 – Lo scopo dell'Associazione, le norme relative al suo funzionamento e alla sua
amministrazione, i costituenti il patrimonio, nonché i diritti e gli obblighi degli associati e le
condizioni della loro ammissione sono precisati nello Statuto composto di 27 (ventisette) articoli
che, letto da tutti i presenti e dagli stessi approvato, si allega al presente atto sotto la lettera “A” per
formarne parte integrante e sostanziale.

ART.5 – A comporre il primo Consiglio Direttivo sono designati i signori Accongiagioco Antonio e
Marco Brambati , inoltre, il Signor Brambati Marco viene nominato Presidente dell'Associazione



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ed accetta la carica conferitagli, il sig. Antonio Accongiagioco sarà il Vice Presidente. Viene nominato Tesoriere il Sig. Antonio Messano.

ART. 6 - I presenti danno mandato al Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione dell'Associazione presso le Autorità e gli Enti competenti, nonché quelle necessarie a dare inizio alle attività dell'Associazione stessa e ad aprire presso l'Istituto bancario un conto corrente a nome dell'Associazione.

ART. 7 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'esercizio finanziario dell'Associazione termina il 31 dicembre. Il primo esercizio associativo si chiuderà il 31 dicembre 2011. Le spese del presente atto e quelle consequenziali sono a carico dell'Associazione. I componenti, dopo aver letto il presente atto, unitamente all'allegato, lo approvano e lo sottoscrivono.

Nono Breda
[Signature]
[Signature]

REGISTRATO A TIVOLI - 1 APR. 2011	VERSATI EURO 1680
IL
SERIE 3 al N 2045
Il Direttore	



Allegato "A"

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RACING SPORT

TITOLO I

Costituzione, scopi e iniziative

Articolo 1 DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Hondacb.net". Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2 SEDE

L'Associazione ha sede a Città di Castello in Via Via V.E. Orlando 15, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia ed all'estero.

Articolo 3 SCOPO ED OGGETTO SOCIALI

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e tra questi la promozione e diffusione tra tutti i ceti sociali della cultura e dello sport con particolare riferimento alla promozione del motociclismo.

L'associazione riunisce i proprietari, i possessori e gli estimatori di autoveicoli e motoveicoli di interesse storico nonché delle auto e delle moto di interesse tecnico e/o sportivo.

Durante la vita dell'associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge. L'associazione ha per oggetto:

lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del motociclismo e dell'automobilismo, sia turistico che sportivo, l'organizzazione di manifestazioni sportive sia in via diretta o in collaborazione con altri soggetti per la loro realizzazione, promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive di guida sicura su strada e fuoristrada, rappresentare e tutelare i propri aderenti e contribuire allo sviluppo dell'attività professionale di Guida motociclistica, contribuire alla tutela e valorizzazione del territorio facendo opera di sensibilizzazione verso tematiche inerenti ai beni ambientali e culturali, contribuire alla crescita dei propri associati, avanzare proposte agli enti pubblici e privati utili agli scopi suddetti. A tale scopo l'associazione potrà organizzare gare, partecipare a manifestazioni sportive sia professionistiche che dilettantistiche, gestire spazi pubblicitari nelle suddette gare e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere, ivi compresa l'attività didattica. Per il raggiungimento delle suddette finalità l'associazione potrà organizzare corsi di guida sicura da promuovere

in strutture sia private che pubbliche; potrà altresì svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport motoristici. Nella propria sede o nelle sedi secondarie, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso la gestione di un posto di ristoro. Per il raggiungimento delle sue proprie finalità l'associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e creditizie quali a titolo di esempio puramente esemplificativo e non esaustivo: acquistare immobili, titoli ed azioni, assumere partecipazioni in società ed enti anche commerciali, aprire conti correnti, ricevere finanziamenti, rilasciare e ricevere garanzie fideiussorie ed ipotecarie.

L'associazione esplicitamente accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, non che agli statuti e ai regolamenti della F.M.I. Federazione Motociclistica Italiana ente al quale delibererà di aderire.

Articolo 4 DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Soci

Articolo 5 DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione devono redigere una domanda su un apposito modulo. L'ammissione a socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- assenza di condanne penali
- comminazione di pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici;
- assenza di provvedimenti disciplinari nel campo sportivo, sociale e civile in generale;
- generale condivisione dello scopo sociale.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno controfirmate dall'esercente la podestà parentale.

L'associazione una volta ottenuto il riconoscimenti di moto club dovrà tesserare alla Federazione Motoristica Italiana tutti i soci che ne faranno richiesta.

Articolo 6 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. I soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione nonché del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra cui il Presidente dell'associazione. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio efficacemente assunta permane fino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall'Art. 7.

I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l'Associazione delibera di aderire.

Articolo 7 DECADENZA DEI SOCI

Doveri dei Soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- radiazione: viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione da parte del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disanima dagli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

TITOLO III

Gli Organi dell'Associazione

Articolo 8 ORGANI

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea generale dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo

Articolo 9 ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Articolo 10 DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale e iscritti, mediante il Club, alla FMI..

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solo a soci. Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto ad un voto

Articolo 11 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno e comunque entro il 30 giugno, per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno

precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di Aprile.

L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tali ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'Art. 12. Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti nonché qualora per le stesse ragioni vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo Art.15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti. Rientrano inoltre nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all'Art. 12:

- L'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (Art. 23);
- L'approvazione del regolamento interno dell'associazione e delle sue eventuali modifiche;
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'associazione.
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione conformemente a quanto disposto dall'Art. 27 del presente statuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal consigliere più anziano quale socio o di età. Il presidente provvede a nominare il segretario il quale redige il verbale dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario medesimo, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale dell'assemblea viene conservato agli atti dell'associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso dell'associazione la dimora del Presidente; al fine di consentirne la visione ad ogni socio, copia elettronica del verbale verrà trasmessa per e-mail a tutti i soci e sarà permanentemente pubblicata nell'area riservata ai soci del sito Web del Motoclub. È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Articolo 12 CONVOCAZIONE

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un comune d'Italia, a norma di legge, con avviso da inviarsi mediante raccomandata, anche a mano, 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria può essere inviata anche mediante posta elettronica. Qualora non sia possibile l'uso della Posta Elettronica Certificata (PEC), la avvenuta consegna del messaggio di convocazione sarà certificata attraverso una esplicita risposta mediante e-mail da parte del socio convocato.

I lavori dell'assemblea potranno essere seguiti, qualora gli strumenti tecnologici a disposizione del Consiglio Direttivo lo consentano, dai soci connessi per via telematica alla sede dell'assemblea. Qualora una connessione tipo VOIP sia attiva per tutta la durata dell'assemblea e ognuno dei soci remoti, questi saranno considerati come presenti alla riunione. Se le deliberazioni dell'assemblea prevedono il voto palese, le votazioni dei soci remoti saranno considerate valide a tutti gli effetti.

Potranno essere adottate forme di televoto che garantiscano la segretezza del voto: in tal caso potranno essere votate anche deliberazioni a votazione segreta.

Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzare forme di convocazione, di riunione e di votazione, le suddette forme potranno essere adottate, per il futuro, previa delibera dell'assemblea da assumersi con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci.

La convocazione dell'assemblea oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene a cura del Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo esporrà l'apposito avviso affisso all'albo dell'associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data di convocazione. Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Articolo 13 VALIDITA' ASSEMBLEARE

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (METÀ PIÙ UNO) dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria o straordinaria regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Articolo 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due membri fino ad un massimo di cinque eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vice presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio da parte del Consiglio stesso ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente o in caso di suo impedimento dal vicepresidente e dal segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Il Consiglio Direttivo può assegnare incarichi a soci iscritti al Club per svolgere attività o mansioni specifiche che richiedano conoscenze o disponibilità temporali non garantite dai membri del Consiglio stesso. Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere convocati o consultati i soci incaricati delle suddette funzioni.

Articolo 15 DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del consiglio che non partecipi a due riunioni

consecutive del consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento sarà automaticamente revocato l'incarico.

Articolo 16 CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Articolo 17 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- promuovere l'allestimento di attività agonistiche e sportive;
- promuovere ed organizzare incontri e raduni con i soci alla guida degli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico o tecnico e/o sportivo;
- organizzare manifestazioni per assicurare lo spirito di aggregazione e solidarietà tra i soci;
- provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale dipendente e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando sulle loro mansioni all'assemblea. Ai lavoratori dipendenti non potranno essere corrisposti salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche;
- determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessione di beni ai soci associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo, a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari da ratificarsi a cura dell'assemblea;
- curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'associazione; attuare le finalità previste dallo statuto;
- assegnare, secondo quando previsto dall'Art. 14, incarichi a soci iscritti al Club per svolgere attività o mansioni specifiche che richiedano conoscenze o disponibilità temporali non garantite dai membri del Consiglio stesso.

Articolo 18 IL PRESIDENTE

Il presidente per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e

solidamente verso i terzi il presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'associazione. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo. Il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente entro 20 giorni dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo liberamente consultabile dai soci presso la sede dell'associazione e pubblicato in una sezione ad accesso limitato ai soci del sito web dell'Associazione.

Articolo 19 IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 IMCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONI

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di consigli direttivi di altre società affiliate ai medesimi enti e federazioni alle quali l'associazione delibera di aderire.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;
- coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte da una federazione sportiva.

TITOLO IV

Patrimonio ed Amministrazione

Articolo 21 IL BILANCIO E IL RENDIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'associazione.

Articolo 22 PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci, dai contributi ed enti ed associazioni, dalle erogazioni liberali di soci o terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dall'associazione. Le quote associative sono non trasmissibili sia per atto tra vivi che per mortis causa.

TITOLO V

Scioglimento e durata

Articolo 23 MODIFICHE STATUTO

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole del 75% dei soci presenti e della maggioranza dei soci iscritti.

Per le modifiche statutarie è ammesso il voto per corrispondenza. In tal caso nell'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere indicata per esteso la deliberazione proposta o, qualora sia necessario, dovrà essere allegato alla convocazione il testo originale con evidenziazione delle modifiche proposte.

Articolo 24 SEZIONI

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 25 TRASFORMAZIONE

L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n.50.

Articolo 26 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute dall'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede l'associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originata la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di avere subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede l'associazione.

L'arbitrato avrà sede presso il domicilio del Presidente del Collegio ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Articolo 27 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.